

Albinea degli Alberi, il verde urbano di un paese

conduce Mauro Chiesi, paesaggista

3) L'ALBERO, tra Codici, Regolamenti e strumenti utili





3) L'ALBERO, *tra Codici, Regolamenti e strumenti utili*

Codici e alberi

diritti, doveri e responsabilità dei proprietari di alberi

Il Regolamento Comunale del Verde


un'analisi a 12 anni dalla sua promulgazione

Albinea per gli Alberi

quale futuro assegnare al nostro paesaggio urbano

Codici e alberi


L'art. 892 del Codice Civile tratta delle «distanze per gli alberi», fornendo indicazioni sullo spazio che deve intercorrere tra alberi e siepi e i confini di proprietà. Con questo articolo viene tutelato il diritto del confinante a vedere inalterato nel tempo il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare



se esistenti,
i regolamenti locali
prevalgono sulle
norme del Codice
Civile

Codici e alberi

L'art. 892 del Codice Civile tratta delle «distanze per gli alberi», viene tutelato il diritto del confinante a vedere inalterato nel tempo il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare




Le norme del C.C., in breve :

- tre metri per gli alberi di alto fusto;
 - un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;
 - mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
-
- La distanza deve essere però di:
 - un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
 - due metri per le siepi di robinie.

Codici e alberi



L'art. 892 del Codice Civile tratta delle «distanze per gli alberi», viene tutelato il diritto del confinante a vedere inalterato nel tempo il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare



Il proprietario del fondo A può tagliare le radici che si protendono oltre il confine e può chiedere al vicino di tagliare i rami sporgenti oltre di esso. Nel caso in cui originariamente il fondo fosse stato di un unico proprietario, possono essere conservati rami e radici.

Codici e alberi

L'art. 892 del Codice Civile tratta delle «distanze per gli alberi», viene tutelato il diritto del confinante a vedere inalterato nel tempo il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare



C.Chierchia, R.Distinto, Distanze da confini e costruzioni, Wolters Kluwer Italia, 2013

Quando esiste un **muro di confine** privo di aperture (quindi non una rete metallica o una cancellata!) si può derogare alle precedenti norme, a patto che la vegetazione non superi l'altezza del muro stesso e comunque entro la altezza massima di 3 metri

Codici e alberi

L'art. 892 del Codice Civile tratta delle «distanze per gli alberi», viene tutelato il diritto del confinante a vedere inalterato nel tempo il diritto alla fruizione di aria, luce e irraggiamento solare



nelle liti tra vicini,
di solito a farne le spese
sono sempre gli alberi...

Codici e alberi

lotte obbligatorie al fine di limitare la diffusione di patologie: regolamentano le operazioni di potatura ed eventualmente obbligano all'abbattimento di piante infette da patologie invasive



Torino, intervento corretto



Avellino, intervento NON corretto

La lotta al cancro colorato del Platano è obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Trattasi di un fungo (*Ceratocystis fimbriata* f. sp. *platanii*) che è la causa di danno più pericolosa per il platano: conduce a morte la pianta

Codici e alberi

lotte obbligatorie al fine di limitare la diffusione di patologie
non sempre efficaci, non sempre utili all'ambiente (es. l'utilizzo del DDT)




PLATE XXXVI. Men at work on the Dexter elm, Malden. From a photograph.

Rimozione delle masse di uova di *Lymantria dispar* dall'Olmo di Dexter, 1896 (US Forest Service, www.fs.fed.us)



Codici e alberi

Le responsabilità dei proprietari di alberi

L'articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che i danni causati da un albero ad alto fusto che insiste su una pertinenza privata, sia essa di un singolo o un condominio, sono **una responsabilità di chi ha un oggetto in custodia che cagiona un danno non fortuito**, e nel caso specifico questa sarà della proprietà (o del condominio)



Nel 75% dei casi la caduta di alberi o di rami è prevedibile e riconducibile a patologie a carico delle strutture legnose (carie) o dell'apparato radicale (marciume radicale per esempio) oppure a danni subiti nel corso della sua vita dall'albero

Codici e alberi

Le responsabilità dei proprietari di alberi

il custode del bene, in questo caso dell'albero, è direttamente responsabile dei potenziali danni causati dal bene in custodia (art. 2051 del C.C.): Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Art. 2043: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".



Nel caso della caduta degli alberi sussiste una responsabilità colposa (e non dolosa) quando l'evento che ha causato il danno non è stato voluto intenzionalmente ma si è verificato "a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, ordini o discipline". In caso di danni o lesioni addebitate a negligenza, dolo o incuria, il proprietario dell'albero, in quanto suo custode ne risponde penalmente.

Codici e alberi

Le responsabilità dei proprietari di alberi

La giurisprudenza riconosce quindi nel custode colui che ha la padronanza e l'effettiva disponibilità di fatto della cosa (l'albero) e che quindi conseguentemente ha il dovere della sua gestione.

La corretta gestione di un albero passa inderogabilmente attraverso una perizia fitostatica (*) dello stesso, e cioè la valutazione delle condizioni di pericolo e di rischio connesse alla presenza dell'albero e degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'albero affinché questo non arrechi danni a cose e/o persone

Purtroppo non sempre il taglio di alberi è giustificato dal loro stato di sicurezza, così come non sempre il taglio viene percepito come intervento per la messa in sicurezza



(*) perizia da affidare ad un Tecnico competente e abilitato

Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

in vigore ad Albinea dal 2006

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Principi
Esclusione
Efficacia

CAPITOLO II – OGGETTO DI TUTELA

Elementi vegetali oggetto di tutela

CAPITOLO III – NORME GENERALI

Potature
Abbattimenti di alberature non più vegetanti
Abbattimenti
Danneggiamenti
Nuovi impianti
Distanze minime dai confini per i nuovi impianti
Difesa fitosanitaria
Pubblicità su aree verdi pubbliche

CAPITOLO IV – NORME NEGLI INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI

Interventi edilizi
Piani particolareggiati
Norme generali sui progetti di sistemazione del verde
Norme sugli spazi verdi e le utenze
Norme per la difesa delle piante in aree da cantiere
Manutenzione delle aree destinate a verde pubblico
Collaborazione dei cittadini nella manutenzione del verde pubblico

CAPITOLO V – NORME SPECIFICHE

Alberi monumentali
Boschi
Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
Siepi e siepi alberate
Tutori vivi delle piantate
Fossi, canali, corsi acqua
Lotti ineditati e aree incolte

CAPITOLO VI – NORME D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Ambito di applicazione e destinatari
Interventi vietati
Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione
Interventi obbligatori
Deroghe

CAPITOLO VII – VIGILANZA

Vigilanza
Sanzioni
Norma finale

APPENDICI

- 1 – Tabella delle sanzioni
- 2 – Elenco delle piante autoctone e naturalizzate sottoposte a particolare tutela (consigliate per essere utilizzate nella composizione di giardini, filari e siepi)
- 3 – Normativa di riferimento

Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

in vigore ad Albinea dal 2006

ART. 4 - ELEMENTI VEGETALI OGGETTO DI TUTELA

In base al presente regolamento e sino alla redazione ed adozione di un censimento del patrimonio vegetale del territorio comunale sono oggetto di tutela e devono essere rigorosamente conservati i seguenti elementi vegetazionali:

- **esemplari arborei singoli nonché riuniti in filari e/o gruppi** con caratteristiche di monumentalità riportate nelle tavole di P.R.G. o comunque tutelati con apposito decreto regionale;
- **esemplari arborei singoli, aventi a mt. 1,30 dal suolo, una circonferenza maggiore di 65 cm.** facenti parte dell'elenco delle piante autoctone e naturalizzate contenuto all'appendice n. 2 del presente regolamento;
- **filari alberati:** elementi lineari costituiti da almeno tre esemplari arborei, che in genere seguono il tracciato di strade, strade carrarecce, cavedagne, canali, limiti di proprietà, segni morfologici individuabili sul terreno con sviluppo superiore a mt. 50;
- **siepi e siepi alberate:** elementi generalmente lineari, costituiti da uno strato molto denso di arbusti bassi, di diversi arbusti alti e di una vegetazione erbacea ai lati. Le siepi presentano più piani di vegetazione: nel caso di "siepi alberate" quello più alto è costituito dalle chiome di alberi (querce, frassini, pioppi, olmi, ecc.), tra le quali rimane spazio libero; il piano intermedio è formato dalle piante allo stato arbustivo che raggiungono i 3-5 metri di altezza; il piano più basso protegge l'interno della siepe ed è spesso costituito da specie spinose. Le specie arbustive maggiormente rappresentate sono: olmo, acero campestre, prugnolo, biancospini, viburni, cornioli, rovi, salici, ecc.
- **la vegetazione a corredo di laghetti collinari (e maceri)** riportati nella cartografia C.T.R. 1:5.000. generalmente di origine artificiale, realizzati per la raccolta delle acque meteoriche a scopo irriguo,
- **vegetazione a corredo di rii, corsi d'acqua minori, canali, fossi** riportati nella cartografia C.T.R. 1:5.000;
- **gruppi arborei a valenza paesaggistica:** raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in altri ambiti del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte che li caratterizzano non rientrano tra le aree boscate pur presentando comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
- **alberi da frutto selvatici ciliegi, meli, peri, gelsi e olivi**

Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

Anche se si limita a «consigliare» e non a imporre, è da considerarsi a tutti gli effetti un «**regolamento locale**» che prevale, quindi, sulle norme del Codice Civile per quanto attiene alle distanze dai confini

ART. 10 - DISTANZE MINIME DAI CONFINI PER I NUOVI IMPIANTI

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo al Regolamento di Attuazione, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nei nuovi impianti di alberi, arbusti e siepi, **si consiglia di osservare, da confini di proprietà, le distanze minime stabilite dal presente regolamento** (determinate in ragione del minimo spazio vitale per i soggetti arborei e arbustivi) indicate nella specifica colonna nella tabella contenuta nell'appendice 2, allegata in calce al presente Regolamento.

Per le piante non presenti nel citato elenco si consigliano le seguenti distanze minime di impianto:


TIPO	DISTANZA MINIMA	ALTEZZA a pieno sviluppo della pianta
siepi continue e arbusti:	mt. 0,80	mt. 2,5
siepi continue e arbusti	mt. 1,5	mt. 4
alberi (mono o polifusto)	mt. 4	mt. 10
alberi (mono o polifusto)	mt. 8	superiore a mt. 10

Al di fuori della schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e da cigli stradali.



Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

12 anni di gestione del Regolamento: 1026 abbattimenti autorizzati; 2 sanzioni irrogate



Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

12 anni di gestione del Regolamento: 1026 abbattimenti autorizzati; 2 sanzioni irrogate



La linea di tendenza del numero annuale di abbattimenti autorizzati sembrerebbe indicare che «il più è stato fatto» (il dato 2012 non è categorizzato per specie)

Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

12 anni di gestione del Regolamento: 1026 abbattimenti autorizzati; 2 sanzioni irrogate

Il Regolamento è anche e soprattutto uno strumento di indirizzo per la qualità delle nuove piantumazioni (e il paesaggio)

nome botanico	nome comune	nome locale (*)	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
Acer campestre L.	acero campestre	Òpi	3	40	6_8	3
Acer monspessolanum L.	acero minore	Ôpi cêch	3	40	5_7	3
Acer opalus Miller	acero opalo, loppo		3	80	6_8	3
Acer platanoides L.	acero riccio, platanaria	Âser	2	80	10_12	6
Acer pseudoplatanus L.	acero montano	Aser muntanêr	2	100	12_15	6
Aesculus hippocastanum L.	ippocastano	Castagna d'Éndia	1	120	10_12	8
Aesculus hippocastanum L. x carnea "Briottii"	ippocastano a fiore rosso	Castagna d'Éndia rōssa	3	50	8_10	6
Albizzia Julibrissin (Wild.) Durazzini	albizzia, acacia cinese	Ma ruga furstêra Marugòun	3	30	6_8	6
Alnus cordata Desf.	ontano napoletano	Andân	2	30	6_8	6

APPENDICE 2 – Elenco delle piante autoctone e naturalizzate sottoposte a particolare tutela (consigliate per essere utilizzate nella composizione di giardini, filari e siepi)

Il Regolamento Comunale *del verde Pubblico e Privato*

12 anni di gestione del Regolamento: 1026 abbattimenti autorizzati; 2 sanzioni irrogate

Il Regolamento è anche e soprattutto uno strumento di indirizzo per la qualità delle nuove piantumazioni (e il paesaggio)

97 specie consigliate:

2 rampicanti
32 arbusti
28 alberi di III grandezza
21 alberi di II grandezza
14 alberi di I grandezza

ordine di grandezza

misura indicativa di altezza a massimo sviluppo: Ia oltre 25 m, IIa 15-25 m, IIIa 5-15 m , arbusti sino a 5 m

area di incidenza ottimale

area di terreno libero necessaria per il corretto sviluppo di quella pianta

sesto di impianto ottimale

distanza libera ottimale tra i fusti di piante della stessa specie (ad es. in filare)

APPENDICE 2 – Elenco delle piante autoctone e naturalizzate sottoposte a particolare tutela (consigliate per essere utilizzate nella composizione di giardini, filari e siepi)

Albinea per gli Alberi

Quale futuro assegnare al nostro paesaggio urbano ?

Il Regolamento è sufficiente ed efficace ?



IGMI, 1934



IGMI, 1954



RER, 1976



IT, 2000

Albinea per gli Alberi



QUALE FUTURO ASSEGNARE AL NOSTRO PAESAGGIO ?

Google Earth

Google Earth, 7.7.2017



COMUNE DI ALBINEA

Albinea degli Alberi



Albinea per gli Alberi: quale futuro assegnare al nostro paesaggio ?

Chi soddisfa, o deve soddisfare, il nostro innato «bisogno» di Natura e paesaggio ?



- l'ambito urbano o l'ambito agricolo, o l'insieme armonico di questi?
 - Il verde urbano odierno ci rappresenta come comunità ?
- Il verde collettivo ha una valenza paesaggistica distintiva del nostro essere 'albinetani' ?

Google Earth, 7.7.2017

Albinea per gli Alberi:

quale futuro assegnare al nostro paesaggio ?

Proviamo a discuterne!